

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SOCIETÀ NAZIONALE DEBATE ITALIA - APS"



Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 19/12/2022

Art. 1) Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Associazione di Promozione Sociale, l'associazione denominata «SOCIETÀ NAZIONALE DEBATE ITALIA - APS» di seguito, in breve, semplicemente «associazione» o «Società». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione dovrà integrare la propria denominazione con «Associazione di Promozione Sociale» o «APS».
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Busto Arsizio in viale Stelvio, 173 e la sua durata è illimitata.
4. Nelle forme di volta in volta richieste, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale possono venire istituite o soppresse sedi secondarie, sezioni territoriali e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal presente Statuto.
5. La costituzione e l'attività delle sedi, delle sezioni territoriali e delle rappresentanze di cui al precedente comma, nonché i loro rapporti con la sede centrale della Società, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

6. La Società è apolitica e apartitica.

Art. 2) Ambito di intervento

1. L'azione e le iniziative della Società non hanno limiti territoriali.
2. È facoltà della Società redigere uno o più regolamenti attuativi con cui verranno stabiliti:
 - l'organizzazione operativa, centrale e territoriale;
 - le condizioni di partecipazione degli associati;
 - i mezzi, le dotazioni e le procedure;
 - il coordinamento con le strutture pubbliche e private interessate allo sviluppo del Debate in Italia.

Art. 3) Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è:
 - Promuovere attività formativa - anche verso il personale docente al personale docente e alle altre componenti del personale dipendente e della comunità scolastica - nei seguenti ambiti trasversali: 1. Didattica e metodologie; 2. Metodologie e attività laboratoriali; 3. Innovazione didattica e didattica digitale; 4. Didattica per competenze e competenze trasversali; 5. Gli apprendimenti. E nello specifico rispetto a: 1. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; 2. Cittadinanza attiva e legalità; 3. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
 - Favorire e sviluppare la diffusione del Debate come contributo alla crescita della consapevolezza di cittadinanza e come pratica didattica

- Promuovere il valore del Debate anche nella sua forma agonistica impegnandosi nel lungo periodo affinché venga riconosciuto dal CONI come disciplina sportiva associata e attuando tutte le azioni appropriate, a livello organizzativo e comunicativo, al fine di raggiungere tale obiettivo;
 - Diffondere e promuovere una metodologia didattica che faccia riferimento al Debate come pratica per l'acquisizione delle competenze di ricerca documentale, di ascolto, di parlare in pubblico, di argomentazione, di confutazione, di valutazione e di autovalutazione;
 - Essere il punto di riferimento per persone singole, enti e istituzioni, scuole, altre Associazioni, gruppi costituiti in circoli di lavoro che hanno interesse allo sviluppo del Debate;
 - Favorire la disponibilità presso le scuole, istituzioni, enti pubblici o privati di uno spazio di confronto e di esercizio per l'acquisizione e l'allenamento alle competenze del Debate;
 - Promuovere lo scambio ed il confronto delle opinioni con le Debate Societies di altre nazioni, consorelle nella pratica e diffusione del Debate;
 - Favorire e promuovere attività di ricerca sul Debate e sulle sue ricadute formative ed educative;
 - Interagire con tutte le Società, Associazioni e Istituzioni che a livello nazionale o internazionali si occupano di Debate, anche nelle sue possibili e future evoluzioni;
 - Promuovere il valore del Debate in riferimento all'inclusione sociale e alle life skills in qualsiasi ambito della società.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la

Debate Italia
Max Carter

partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 4) Attività di interesse generale

1. La Società, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/17:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) formazione universitaria e post-universitaria;
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 - f) partecipazione, organizzazione o gestione di progetti che prevedano la pratica del Debate con finalità sociali in collaborazione con enti del terzo settore, enti pubblici o privati.
2. La Società svolge attività di diffusione e promozione della pratica del Debate. Si occupa esplicitamente, tra l'altro e non solo di quanto di seguito elencato:

- a) sviluppa e organizza attività di formazione, conferenze e seminari, favorendo la partecipazione anche residenziale di docenti, studenti e di coloro che sono interessati a praticare il Debate;
 - b) organizza o collabora alla realizzazione concorsi e tornei locali, regionali, nazionali e internazionali e di academy;
 - c) mantiene i contatti con le organizzazioni di Debate di altri paesi assicurando la partecipazione di squadre italiane ai tornei e academies internazionali;
 - d) cura ed assiste la progettazione e la realizzazione di una collana di testi;
 - e) implementa una biblioteca digitale sul Debate;
 - f) favorisce la nascita di club di Debate;
 - g) realizza e promuove attività di ricerca sul Debate e sulle sue ricadute formative ed educative;
 - h) interagisce in forma diretta con il MIUR, le sue ramificazioni periferiche, le Università nazionali ed estere e gli enti e le istituzioni che promuovono lo sviluppo del Debate;
 - i) promuove l'accreditamento di formatori e di giudici per l'attività di Debate.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati, dei loro familiari o dei terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al



Handwritten signature

cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5) Attività diverse e raccolta fondi

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
2. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6) Soci

1. Possono aderire alla Società tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
2. I Soci si articolano in:
 - soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
 - soci benemeriti nazionali e di sezione (se costituita), coloro che conferiscono servizi,

- beni e contributi finanziari, giudicati dall'Assemblea nazionale o di sezione (se costituita) di particolare rilevanza;
- soci onorari, coloro che hanno particolari meriti nello sviluppo del Debate, valutati dall'Assemblea nazionale o di sezione (se costituita);
 - soci ordinari - persone fisiche - che chiedono l'iscrizione e la rinnovano annualmente;
 - soci junior - studenti fino al ventiseiesimo anno di età - che chiedono l'iscrizione e la rinnovano annualmente.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Art. 7) Ammissione soci

1. Chi intende aderire alla Società deve presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale o alla sezione territoriale (se costituita) dichiarando di condividere le finalità della Società, di approvarne ed osservarne Statuto e i Regolamenti interni e versare la quota associativa che viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale per le varie categorie di Soci.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale o di sezione (se costituita) provvede a valutare le domande di ammissione di norma entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento; in caso di diniego, la motivazione è comunicata al titolare della domanda che, entro 30 (trenta) giorni, può appellarsi all'Assemblea Nazionale o di sezione (se costituita) la quale si pronuncerà in merito alla domanda di ammissione alla prima occasione utile.
3. La decadenza dalla qualifica di socio è decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale o di sezione (se costituita) a maggioranza, con efficacia immediata. Contro tale delibera

Mano
Parini

l'associato può appellarsi all'Assemblea Nazionale o di sezione (se costituita). Altri provvedimenti disciplinari a carattere transitorio saranno decisi dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4. La riammissione può essere disposta ove vengano a cessare le cause che ebbero a cagionare la perdita della qualità di socio, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o di sezione (se costituita) con le stesse modalità previste per l'espulsione.
5. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. Ciascun associato ha diritto di voto. In caso di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dal genitore o da chi ne esercita la potestà.

Art. 8) Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dalla Società dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo Nazionale, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5. La delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che prevede l'esclusione dell'associato

deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9) Contributi Associativi

1. Ciascun associato verserà, all'atto dell'iscrizione, la quota sociale (contributo associativo) il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo nazionale, approvato dall'Assemblea Nazionale e contenuto nel regolamento, così come una eventuale ripartizione della medesima tra la sede centrale e le sezioni territoriali. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. Al versamento delle quote associative nei termini pattuiti, i soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni nonché delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 10) Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.
2. Ciascun associato ha diritto:

Handwritten signature: F. M. T. T. T.

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - di recedere in qualsiasi momento.
3. Ciascun associato ha il dovere di:
- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.

Art. 11) Organi sociali

1. La Società opera attraverso Organi Centrali con compiti dispositivi, organizzativi e di coordinamento sul territorio nazionale.
2. Sono organi sociali centrali:
 - L'Assemblea nazionale;
 - l'Organo di Amministrazione, detto Consiglio Direttivo nazionale;
 - il Presidente nazionale;
 - l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
3. Gli organi sociali hanno la durata di 4 (quattro) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
4. Eccezion fatta per l'Organo di Controllo e il Revisore legale laddove nominati, i

componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12) L'Assemblea Nazionale

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
2. L'Assemblea nazionale può essere ordinaria e straordinaria. Partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, con diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota annua di associazione. Eventuali deleghe debbono avvenire in forma scritta a favore di altri delegati. Non è ammessa più di una delega a favore della stessa persona.
3. L'Assemblea ordinaria elegge, alla scadenza del mandato quadriennale, con votazioni separate:
 - il Presidente;
 - i membri del Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Non si potrà procedere ad una votazione successiva finché non si sia fatto lo spoglio della precedente e la conseguente proclamazione del risultato.



Handwritten signature: Rishi

4. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro il primo quadrimestre di ogni anno; ove non sia possibile osservare tale termine l'Assemblea si terrà entro il primo semestre. L'Assemblea deve essere convocata qualora ne sia fatta domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati a norma dell'art. 20 C.C. Le Assemblee straordinarie sono convocate, durante l'anno, dal Presidente, ogni qualvolta lo stesso o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.
5. Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (che può essere diverso dalla sede della Società o realizzarsi con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione) e l'Ordine del Giorno. L'avviso è spedito per via elettronica all'indirizzo fornito da ciascun Associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima convocazione e/o pubblicato sul sito della Società e corredato del verbale della seduta precedente.
6. Il Consiglio Direttivo Nazionale può decidere di volta in volta le modalità in base alle quali sia possibile intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero prevedere l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 13) Compiti dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e del preventivo per l'anno in corso, nonché per la discussione di ogni punto inserito all'Ordine del Giorno.
2. L'Assemblea ordinaria oltre a quanto previsto nell'articolo precedente:
 - approva il programma di attività per l'anno successivo;

- approva la relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo e corredati dalla relazione di missione;
- delibera preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, comunque non inferiore a cinque componenti;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- si pronuncia sulle domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame o riservati alla sua competenza dal presente Statuto;
- approva e modifica i Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza.

3. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Handwritten signatures:
 (top) M. G. ...
 (bottom) ...

- 
5. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
 7. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
 8. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
 9. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
 10. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
 11. I voti sono palesi tranne quando riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
 12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 19 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- è composto dal Presidente Nazionale che lo presiede e da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea Nazionale;
 - dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
 - è convocato almeno 2 volte all'anno, e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando non meno di 1/3 dei suoi membri ne facciano domanda motivata per iscritto al Presidente;
 - delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e anche sopra argomenti non posti all'ordine del giorno, quando ne risulti evidente l'urgenza, e ne sia fatto esplicita richiesta dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 3. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 4. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 5. L'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'Ordine del giorno delle materie da trattare deve pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione senza obblighi di forma purché con mezzi di comunicazione idonei. In assenza del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere individuato dalla



maggioranza dei Consiglieri presenti;

6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno degli aventi titolo;
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. A parità di voto si intende approvata la proposta votata dal Presidente. Se richiesto da almeno un Consigliere, la votazione dovrà farsi a schede segrete. Le riunioni possono avvenire anche in forma telematica; delle sedute del Consiglio si terrà regolare Verbale.
8. Se nel corso del loro mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, prenderanno il loro posto i primi dei non eletti in ordine di preferenze. Qualora non vi siano non eletti il Consiglio direttivo opererà col numero dei consiglieri rimasti in carica fino alla successiva Assemblea.

Art. 15) Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo, ogni quadriennio, nella sua prima adunanza successiva all'Assemblea nazionale ordinaria per l'elezione degli organi sociali, nominerà un Direttore.
2. Il Consiglio Direttivo nazionale ha i più ampi poteri per dirigere l'attività sociale. Oltre a quanto specificamente previsto nel presente Statuto, spetta al medesimo:
 - elaborare i Programmi dell'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - predisporre il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione ed esercitare il controllo sulla gestione finanziaria della Società;
 - disporre l'assegnazione alle Sezioni di eventuali contributi;
 - nominare il Direttore;

- assumere e licenziare personale necessario per il funzionamento della Società,
- risolvere i dubbi interpretativi dello Statuto ed apportarvi modifiche non essenziali rispetto alle finalità sociali;
- disporre studi e ricerche necessarie, nominando gruppi di lavoro, comitati e simili, anche con ricorso a persone esterne alla Società;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e la parte da versare alla Sede Centrale;
- predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;
- deliberare sui contributi da riconoscere alle Sezioni territoriali, il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale e contenuto nel Regolamento. Parte delle quote sociali, versate dagli associati alle Sezioni di appartenenza e nella misura stabilita con delibera del Consiglio Direttivo nazionale e contenuto nel Regolamento, sarà versata dalle Sezioni alla Sede Centrale.
- svolgere ogni altra attribuzione che non sia espressamente devoluta alla competenza dell'Assemblea Generale.



Handwritten signature: P. L. M. M. M.

Art. 16) Il Presidente nazionale

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, esercita il potere esecutivo dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; Il Presidente nazionale controlla il regolare andamento degli uffici sociali, stipula convenzioni a livello nazionale, firma la corrispondenza ed i mandati, convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie ed il Consiglio Direttivo.
2. Per questioni urgenti e per pratiche di ordinaria amministrazione può provvedere direttamente riferendone al Consiglio.

3. Il Presidente nomina nell'ambito del Consiglio Direttivo il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Nel caso in cui Presidente e Vice-Presidente cessino dalla carica, le loro funzioni sono temporaneamente assunte dal Consigliere in carica anagraficamente più anziano, che avvia le procedure per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Art. 17) Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, ogni quadriennio, nella sua prima adunanza successiva all'Assemblea nazionale ordinaria per l'elezione degli organi sociali e può essere riconfermato. In particolare:
- ha la responsabilità diretta del funzionamento organizzativo ed amministrativo della Società e di tutte le Sezioni territoriali;
 - riferisce in Consiglio e redige annualmente una relazione sul lavoro svolto, con le proposte da attuarsi nell'anno successivo;
 - compila e cura la conservazione dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee nazionali;
 - cura la tenuta del Registro degli Associati ed ogni adempimento ad esso connesso;
 - presiede alla gestione dei fondi sociali;
 - firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
 - verifica periodicamente la consistenza di cassa e fornisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo ogni informazione relativa all'andamento finanziario dell'esercizio sociale;
 - cura la conservazione dei documenti contabili e verifica la loro regolarità;

- redige una relazione periodica sulla situazione finanziaria in corso.

Art. 18) Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 19.3.

Art. 19) Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Mario

Luigi

Art. 20) Organo di Controllo e Revisione Legale (se nominati)

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 21) Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - f) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - g) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22) Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 23) Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo, con riferimento sia alla sede centrale che alle Sezioni Territoriali (se



Handwritten signatures in blue ink, including 'Vedhi' and 'M. S. D. M.'.

costituite).

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione, sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art. 24) Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25) Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta

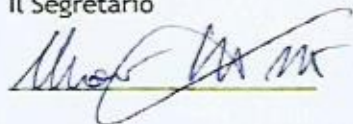
dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 26) Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.

Padova, 19 dicembre 2022

Il Segretario



Il Presidente

